

Roma, 28 gennaio 2010

Settore Organi di Giustizia
Prot. n. 630/GF

Ai Sigg. Consiglieri Federali
Loro Sedi

Ai Sigg. Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali
Loro Sedi

Agli Organi di Giustizia della
F.P.I.
Loro Sedi

COMUNICATO n.5 del 28 gennaio 2010

Oggetto : Decisioni degli Organi di Giustizia.

Il Giudice Sportivo Nazionale, avv. Alberto Raguzzino, assistito dalla sig.ra Giuseppina Fabozzi Segretario degli Organi di Giustizia, ha assunto le seguenti decisioni :

- 1) **Delibera de Giudice Sportivo Nazionale - Procedimento n. 36/2009 a carico del Pugile professionista Liggieri Fabio (Boxe Promotion 1999) – Decisione n.26/2009 notificato il 13/01/10.**

Il Giudice Spoerivo Nazionale,

. . . .omissis

P.Q.M.

Letti l'art. 3, comma 1 e 2; l'art. 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.P.I. ;
dichiara

il pugile **Liggieri Fabio** come sopra generalizzato colpevole delle violazioni ad esso contestate e per l'effetto lo condanna alla sospensione da ogni attività ed incarico in ambito associativo e federale per **mesi sei** con decorrenza immediata ed **includendosi il periodo di sospensione cautelare già scontato.**

- 2) **Delibera del Giudice Sportivo Nazionale – Procedimento n. 3/2009 a carico del Maestro Perugino Giuseppe (Tifata Boxe Prisco Perugino) – Decisione n.1/2010 in corso di notifica – Campionati Interregionali Cadetti – Sermoneta 28 febbraio /1° marzo 2009.**

Il Giudice Sportivo Nazionale,

. . . .omissis

P.Q.M.

Letto l'art. 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.P.I. ;

